

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1. Denominazione

È costituita un'associazione culturale denominata: Società italiana storici del design o in forma abbreviata "AIS.DESIGN".

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha la sua sede legale in Milano, presso il Dipartimento di Design, Politecnico di Milano, via Durando 10.

Articolo 3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere anticipatamente sciolta secondo le modalità successivamente specificate a norma di legge.

Articolo 4. Oggetto

La AIS.DESIGN è un'associazione senza fini di lucro e non svolge, in via prevalente, attività commerciale. Più precisamente l'Associazione, apolitica e laica, intende perseguire con metodo e continuità un'azione tesa a promuovere la cultura: in particolare promuovere il progresso degli studi di storia del design in Italia e la sua valorizzazione nell'ambito scientifico, accademico, civile. Momenti fondamentali di tale attività sono l'ampia diffusione di ogni informazione riguardante l'organizzazione e gli esiti della ricerca storica nonché il dibattito tra i cultori della stessa e l'insegnamento universitario della disciplina.

Strumenti essenziali dell'attività sociale sono la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso strumenti editoriali, siano informatici o cartacei, con esclusione di quotidiani, e la preparazione di un convegno biennale su un tema indicato dall'Assemblea dei soci. Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale: la promozione di convegni e ricerche; l'organizzazione di seminari e corsi di studio, anche a carattere didattico; l'acquisizione, la conservazione e l'edizione di fonti ed atti documentari, nonché di materiale bibliografico.

Non è consentita la partecipazione temporanea alla associazione. I proventi delle attività dell'associazione non possono, in nessun caso ed anche in forme indirette, essere divisi tra gli associati, ma devono essere destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Essa potrà anche collaborare con associazioni e movimenti aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero.

L'Associazione potrà presentare progetti ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, partecipare a concorsi, provvedere alla realizzazione di attività culturali, didattiche e di formazione rivolte ad ogni fascia d'età, direttamente o unitamente ad altri soggetti eventualmente anche dotati di fine di lucro. Potrà promuovere e comunicare le suddette iniziative e attivarsi per la ricerca di fondi privati e pubblici anche presso la Unione Europea. L'Associazione inoltre potrà promuovere, eventualmente in concorso con altri soggetti privati e pubblici, l'attivazione di borse di studio da erogare per attività di ricerca rientranti negli scopi dell'associazione.

TITOLO II

Articolo 5. Categorie di associati

Gli associati dell'Associazione si dividono in:

- a - **FONDATORI**: sono associati fondatori le persone fisiche intervenute all'atto costitutivo dell'Ente;
- b - **ORDINARI**: sono associati ordinari le persone fisiche, giuridiche o altri enti, successivamente ammesse per averne fatta esplicita richiesta, che si impegnino a partecipare attivamente ai programmi dell'associazione.

Articolo 6. Procedura per l'ammissione

Possono aderire all'Associazione gli studiosi di storia del design e tutti coloro che, a vario titolo cultori o interessati alla ricerca storica, si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, e tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati di qualsiasi genere che intendono partecipare ai suoi scopi, condividendone e accettandone le finalità.

Si diventa soci su domanda. Le domande di associazione devono essere formulate per iscritto ed essere corredate da un curriculum. Deve inoltre contenere l'impegno a osservare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le risoluzioni degli organi dell'Associazione stessa, dichiarandosi pronto al pagamento della quota associativa. In caso di persone giuridiche o enti dovranno essere riportati altresì i dati relativi alla persona che ne ha la legale rappresentanza. Su di esse il Consiglio Direttivo delibera nel termine di quindici giorni dandone comunicazione ai soci.

Le istituzioni associate non potranno rivestire cariche sociali. La quota annuale di associazione è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota comporta la decadenza dalla qualità di associato.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato non è trasferibile e si perde per mancato rinnovo annuale, morte, recesso ed esclusione.

Articolo 7. Recesso ed esclusione degli associati

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera all'indirizzo della sede dell'Associazione stessa. Il recesso effettuato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota associativa per il relativo anno. Il Consiglio Direttivo, anche su richiesta di singoli associati, con voto a maggioranza dei suoi componenti, può proporre all'assemblea l'esclusione di un associato che abbia danneggiato l'Associazione dal punto di vista morale o materiale, abbia fomentato dissidi al suo interno o abbia compiuto azioni in contrasto con gli scopi della stessa. La deliberazione del Consiglio Direttivo, accompagnata dall'enunciazione dei motivi, andrà comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, fissando altresì, con un termine intermedio di almeno trenta giorni dall'invio, la data di convocazione dell'assemblea degli associati per la discussione dell'esclusione. In tale assemblea l'interessato potrà intervenire di persona o farsi rappresentare con delega scritta per far sentire le proprie ragioni, potendo presentare documenti e testimonianze sui fatti di cui si discute. L'assemblea degli associati, qualora non ritenga di prendere una decisione nella seduta, potrà aggiornarsi nei termini ritenuti più congrui. Verso la deliberazione dell'assemblea sia il Consiglio direttivo che l'interessato potranno ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla conoscenza dell'esito della votazione assembleare. È escluso l'associato che non versa la quota annuale. Per essere reintegrato nell'Associazione, l'interessato potrà presentare domanda di nuova ammissione, secondo le regole ordinarie. In ogni caso di scioglimento del rapporto, l'associato o suoi aventi causa non avranno diritto al rimborso di quanto eventualmente versato a titolo di quota associativa.

Articolo 8. Membri onorari

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di conferire il titolo di "Membro Onorario" a coloro che si sono distinti nel perseguimento degli scopi dall'associazione. La qualità di "Membro onorario" consente la partecipazione all'assemblea con diritto di intervento ma non di voto. I "Membri onorari" non sono computati nei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee.

TITOLO III

Articolo 9. Patrimonio - Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annuali che ciascun associato può sottoscrivere in numero superiore a uno;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti disposti a favore dell'Associazione;
- d) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote che ogni associato sottoscrive e versa;
- b) da eventuali contributi da Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici e privati, privati cittadini (provenienti sia dall'Italia sia dall'estero);
- c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Articolo 10. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 30 giugno di ogni anno. Entro quattro mesi (o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero) dalla scadenza, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo. Le eccedenze di ciascun esercizio saranno così devolute il cinque per cento alla riserva; il novantacinque per cento al finanziamento delle manifestazioni successive ed allo sviluppo dello scopo sociale e alla copertura delle spese di gestione e di mantenimento dell'ente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IV

Articolo 11. Organi amministrativi

L'amministrazione è affidata a un Consiglio Direttivo composto dai soci fondatori o, in loro eventuale avvicendamento, da candidati scelti attraverso elezioni a maggioranza fra tutti i soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da cinque membri, i quali durano in carica per quattro anni, o per il tempo stabilito di volta in volta dall'assemblea, e non sono rieleggibili consecutivamente.

In caso venga a mancare un Consigliere, per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina del sostituto, salvo ratifica alla prima assemblea annuale utile.

Nel caso vengano a mancare più della metà dei Consiglieri, il Consiglio si intenderà decaduto e i Consiglieri rimasti provvederanno a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o un membro del Consiglio stesso ne facciano richiesta, e, comunque, una volta all'anno per deliberare sul consuntivo e sul preventivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno tre consiglieri tra cui il Presidente e/o il Vice Presidente. L'assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni comporta la decadenza del mandato, che non dà luogo a surroga. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza e devono risultare da verbale trascritto su apposito libro conservato presso la sede operativa della associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in esecuzione delle direttive dell'Assemblea. In particolare:

- propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea stessa, stabilendone l'ordine del giorno;
- cura la gestione economica dell'associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti; tali funzioni di tesoriere sono delegate ad un consigliere scelto dal Consiglio Direttivo;
- redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Ente nei confronti dei terzi, in giudizio e in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica dello stesso alla prima riunione.

Il Presidente presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, in mancanza del Presidente, ne fa le voci nella pienezza degli oneri e poteri a quella carica riservati. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La sua firma deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione. Egli cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio a lui affidato.

Articolo 12. Assemblea

L'Assemblea è costituita dall'insieme degli associati in regola con il pagamento delle quote.

L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese secondo la legge e lo statuto, li vincolano tutti ancorché non presenti o dissenzienti.

L'assemblea viene convocata (anche fuori della sede sociale purché in Italia) dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un quarto dei soci. In questo caso l'Assemblea dovrà svolgersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.

La convocazione si effettua mediante lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 15 (quindici) prima della data stabilita per la riunione, almeno 20 (venti) giorni prima, nel caso di assemblee straordinarie. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che non possono essere fissate nello stesso giorno) e il luogo della riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, che nomina il Segretario.

È validamente costituita e delibera sugli argomenti e con le maggioranze di cui all'art.21 c.c.. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto in ragione di uno per persona, gli associati che risultino iscritti nel relativo libro da almeno un mese e siano in regola con il pagamento della quota associativa. È consentito intervenire alle assemblee anche per delega scritta affidata ad altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo per quanto concerne l'approvazione dei bilanci o in merito a responsabilità del Consiglio o dei suoi membri. Ogni socio non può rappresentare per delega più di tre soci. L'Assemblea discute le linee programmatiche di attività dell'associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo. Sono in particolare di competenza dell'Assemblea:

- la discussione e definizione di massima delle modalità e dei contenuti del seminario annuale della Società;
- gli indirizzi e l'assetto dei prodotti editoriali e del sito web, individuandone i direttori, i responsabili e i delegati in persone singole o (commissioni) gruppi;
- l'accettazione di contributi, erogazioni o lasciti per importi che eccedano quelli preventivamente autorizzati dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea delibera sulle modifiche di statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci. Di tali proposte, formulate e presentate entro un mese dalla data dell'Assemblea in cui dovranno essere discusse, va data circostanziata notizia in allegato alla lettere di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13. Collegio dei revisori

La gestione dell'Ente potrà essere, a delibera assembleare, controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi ed un supplente nominati dall'assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente. Il Collegio dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei revisori dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere il rapporto al bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di eventuali valori o titoli di proprietà sociale e potrà procedere, in qualsiasi momento ed anche a mezzo dei suoi membri individualmente ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO IV

Articolo 14. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 c.c., la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 15. Controversie.

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, osservato il principio del contraddittorio. Il loro lodo sarà inappellabile.